



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	223
Data di registrazione	02/03/2021

OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI RECUPERATI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z0030DABCA._

IL RESPONSABILE DELL' AREA 7

PREMESSO:

Con Determinazione n. 341 del 24.05.2018, che qui si intende integralmente riportata, il Dirigente pro tempore di questa Area, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 54 del 21.11.2017, e per le motivazioni ivi addotte, affidò alla Ditta AMEYA SRL, già DOG'S VILLAGE, con sede in Brindisi, Contrada Campobasso, il servizio di mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune di S. Pietro Vernotico;

PRESO ATTO CHE:

- questo Comune, a tutt'oggi, non è dotato di una struttura idonea per la custodia dei cani randagi e degli animali di affezione in genere e non dispone di mezzi e personale adeguato per l'istituzione di un servizio interno di custodia e mantenimento di detti animali;
- Sin dal 2010, i cani randagi di proprietà del Comune di S. Pietro Vernotico, risultano mantenuti presso il canile AMEYA SRL, già DOG'S VILLAGE, con sede in Brindisi, Contrada Campobasso, come dettagliatamente illustrato in premessa;
- Ai sensi della Legge 14/8/1991 n. 281 i comuni debbono provvedere ad assicurare idonee condizioni di stabulazione (ricovero e mantenimento) per i cani vaganti o comunque catturati nel territorio comunale;
- Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 02 febbraio 2020 n. 2, i Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'art. 84 del DPR

08 febbraio 1954, n. 320;

- Ai sensi dell'art. 7 c. 6 della L.R. 7 febbraio 2020 n. 2, è fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge, ubicate fuori Regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL, atteso che l'art. 5 della L.R. 22 agosto 1989 n. 13, stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali;

- per le vie brevi Ditta AMEYA SRL è stata richiesta la disponibilità a confermare i prezzi praticati con l'affidamento precedente, pari ad € 2,30 per animale al giorno oltre IVA come per legge, € 69,00 al mese per le spese veterinarie e € 30,00 per lo smaltimento di ogni singola carcassa, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione approvata con determinazione 212/2020;

- con pec del 09.02.2021 la Ditta AMEYA SRL comunicava di confermare prezzi, patti e condizioni di cui a precedente convenzione e cioè:

- costo giornaliero per il mantenimento di un singolo cane € 2,30 oltre IVA;
- spese veterinarie € 69,00 + IVA al mese;
- smaltimento carcasse € 30,00 + IVA.

Preso atto che l'art. 8 della Legge Regionale 2/2020 stabilisce che qualora un Comune sia sprovvisto di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza, attraverso gare di appalto da espletare a norma del D. Lgs 50/2016 e che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da effettuarsi ai sensi dell'art. 9 della predetta legge attenendosi al modello predisposto nel Regolamento di Esecuzione da emanarsi secondo l'art. 31 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, restano validi gli affidamenti in essere, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in argomento;

Considerato che ad oggi il Regolamento di Esecuzione di cui all'art. 31 delal Legge regionale 2/2020, non risulta essere stato emanato;

Ritenuto necessario, in attesa che l'ente si doti di un canile sanitario e di un rifugio, e dell'emanazione del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 07 febbraio 2020 n. 2, affidare alla ditta AMEYA SRL il servizio di mantenimento presso il canile ex DOG'S VILLAGE, con sede in Brindisi Contrada Campobasso, dei cani randagi di proprietà dell'ente, sino al 31 dicembre 2021;

Richiamati

- l'articolo 192 del TUEL, che prevede la necessità di far precedere la stipula dei contratti da apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, nel testo da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Correttivo al Codice degli Appalti), che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato Atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 1, comma 449, della legge 296/2006, a mente del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip ma nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite, fermo restando che gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
- I. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro

soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- II. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- III. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, e dal comma 130 dell'art. 1 legge 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Verificato:

- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti I, II e III;
- che alla data odierna che per il servizio in questione non risultano attive convenzioni Consip e che la fornitura in oggetto non risulta presente sul MEPA;

Ritenuto, in ragione dall'esigenza prioritaria di acquisire il servizio celermente, al fine di garantire il mantenimento dei cani randagi di proprietà dell'ente, di ricorrere ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento diretto trattandosi di servizio di valore inferiore all'importo soglia di € 40.000,00;

Considerato che i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 sono garantiti e rispettati in quanto: a) l'apertura iniziale del mercato è assicurata dalla necessità di garantire il mantenimento presso idonea struttura dei cani randagi di proprietà dell'ente; b) il principio di efficacia, che richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati, nonché il principio di correttezza, che richiede il rispetto della buona fede nei rapporti col mercato e con i singoli operatori economici coinvolti; d) il principio della tempestività, che richiede la tempestiva risposta ai fabbisogni programmati o rilevati dall'ente viene assicurato dalla ridotta tempistica consentita dall'affidamento diretto

Rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, negli importi, differenziati in base al valore dell'appalto, indicati nella deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;

- in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo, mentre nel caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

Dato atto

- Che questo Comune, a tutt'oggi, non è dotato di una struttura idonea per la custodia dei cani randagi e degli animali di affezione in genere e non dispone di mezzi e personale adeguato per l'istituzione di un servizio interno di custodia e mantenimento di detti animali;
- Che, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della legge Regionale 07 febbraio 2020 n. 2 è fatto divieto ai Comuni di conferire animali in strutture di ricovero ubicate fuori Regione, nonché fuori dalla provincia dove è ubicato il comune competente;

Precisato che il servizio da appaltare con il presente provvedimento è preordinato a garantire il mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune di S. Pietro Vernotico, presso una struttura in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia;

Considerato che la Ditta AMEYA srl, affidataria del servizio in argomento, ha confermato i prezzi praticati con la precedente convenzione di cui alla determinazione 212/20 e cioè:

- costo giornaliero per il mantenimento di un singolo cane € 2,30 oltre IVA;
- spese veterinarie € 69,00 + IVA al mese;
- smaltimento carcasse € 30,00 + IVA

che gli stessi determinano un costo pari a: $(€ 2,30 \times 18 \times 365) + (€ 69,00 \times 12) + (€ 30,00 \times 22) = € 16.299,00 + € 3.585,78 \text{ per IVA} = € 19.884,78$

Accertata la copertura finanziaria della spesa;

Visto lo schema di Convenzione sotto forma di scrittura privata, allegato sub "A" alla presente determinazione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 che ha prorogato al 31.03.2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2021/2023 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che la stessa non soggiace ai limiti dei dodicesimi previsti ex art. 163 D. Lgs 267/2000, in quanto trattasi di spesa infungibile e necessaria per garantire il mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune di S. Pietro Vernotico;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

D E T E R M I N A

- 1) **Di prendere** atto che questo Comune, a tutt’oggi, non è dotato di una struttura idonea per la custodia dei cani randagi e degli animali di affezione in genere e non dispone di mezzi e personale adeguato per l’istituzione di un servizio interno di custodia e mantenimento di detti animali;
- ◆ Sin dal 2010, i cani randagi di proprietà del Comune di S. Pietro Vernotico, risultano mantenuti presso il canile AMEYA SRL, già DOG’S VILLAGE, con sede in Brindisi, Contrada Campobasso, come dettagliatamente illustrato in premessa;
 - ◆ La Ditta AMEYA SRL contattata con pec del 09.02.2021 ha confermato i prezzi praticati con la precedente convezione di cui alla determinazione 212/2020;
 - ◆ È necessario, per le motivazioni in premessa e in attesa che l’Ente si doti di un canile sanitario e di un rifugio, affidare alla ditta AMEYA SRL il servizio di mantenimento presso il canile ex DOG’S VILLAGE, con sede in Brindisi Contrada Campobasso, dei cani randagi di proprietà dell’ente, sino al 31 dicembre 2021;
- 2) **Di precisare** ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la sicurezza urbana;
 - b) l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di mantenimento presso struttura in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dei cani randagi di proprietà dell’ente;
 - c) le clausole contrattuali sono quelle previste nella convenzione allegata sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - d) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
- 3) **Di impegnare** la spesa riveniente dal presente atto, pari a € 16.299,00 (€ 2,30x18x365 + € 69,00x12 + € 30,00 x 22) oltre € 3.585,78 per Iva 22% per un totale di € 19.884,78- con imputazione al cap. 5548 Miss. 01 Progr. 11 Titolo 0.10.30.21.511 del bilancio corrente in corso di formazione;
- 4) **Di dare atto che**
- La presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli art. 151, comma 4, e 147-bis del TUEL;

- Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, nonché ai sensi della disciplina dell'armonizzazione contabile, si prevede di pagare quanto impegnato con il presente provvedimento nell'anno 2018;
- Il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
- Il sottoscritto responsabile del procedimento per il presente procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

5) Atteso inoltre che:

- Alla presente procedura è stato attribuito dall'ANAC il seguente numero CIG: **Z0030DABCA**;
 - Il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di servizio affidato direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 - La presente procedura sarà pubblicata nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e 26 D.Lgs. n. 33/2013;
 - Si procederà alla liquidazione di quanto ordinato su presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC attestante la regolarità del fornitore ai fini INPS e INAIL e previo riscontro, per quantità e qualità, del servizio reso;
- 6) **Di approvare** lo schema di convenzione che si allega al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 7) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla ditta interessata.

L'ESTENSORE
f.to MAURIZIO TACCONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
f.to MAURIZIO TACCONE

Li 02/03/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott, Emanuele SERGIO

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>
1	2021	5548	MANTENIMENTO CANI RANDAGI	19884,78	440	

L'Istruttore
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì **02/03/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 337

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 02/03/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to MAURIZIO TACCONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 02/03/2021
